



PARERE MOTIVATO
n. 255 del 20 dicembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità della Variante 1 al Piano degli Interventi. Comune di Cornedo Vicentino (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 Dicembre 2016 prot. n. 494219;

EVIDENZIATO che la Commissione Regionale VAS con parere n. 187 in data 06.10.16, aveva ritenuto necessario richiedere un supplemento istruttorio al Rapporto Ambientale Preliminare mediante uno specifico studio specialistico, relativo alla viabilità, in termini cumulativi, connesso con le problematiche ambientali alla luce anche del fatto che, come definito nel Rapporto Ambientale stesso, *“L’area in esame riveste un ruolo strategico per gli impatti correlati alla viabilità, trovandosi a ridosso del costruendo casello autostradale della Pedemontana in collegamento con le principali arterie di distribuzione della viabilità”*.

ESAMINATA la documentazione integrativa denominata *“Relazione-Approfondimenti studio viabilistico – Integrazione matrice viabilità”* trasmessa dal Comune di Cornedo Vicentino con nota prot. 19784/2016 in data 25.11.16, acquisita al prot. reg. con pec prot. n. 462159 in data 25.11.16 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

Si riporta, di seguito, una sintesi dei pareri espressi dalle Autorità Ambientali consultate:

- Parere n.233 del 5.08.16 assunto al prot. reg. al n.304188 del 5.08.16 dell’Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al *Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione*, (cfr. tav. 23 del PAI Brenta-Bacchiglione), e al *Piano di gestione del rischio di alluvioni* (cfr. <http://www.alpiorientali.it> - tav. N05) per l’area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere n.18818 del 5.08.16 assunto al prot. reg. al n.304218 del 5.08.16 della Soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:

La variante in oggetto mira alla riqualificazione di un tratto della SP 246 grazie al potenziamento delle attività di un punto vendita già esistente della società Supermercati Tosano Cerea srl. L’ambito oggetto della variante è collocato a S-E del centro urbano di Cornedo, all’intersezione tra



la SP 246 e via Pigafetta, qualche decina di centinaia a nord del complesso nodo stradale previsto in relazione allo svincolo di Castelgomberto della costruenda Superstrada Pedemontana. La variante in questione, in particolare, prevede l'ampliamento del punto vendita verso NO a scapito dell'attuale parcheggio (in zona mista produttiva-commerciale), la realizzazione di nuovi parcheggi di sopra di un lotto attualmente a prato, con superfici verdi di mitigazione, il completamento degli oneri di urbanizzazione con la costruzione di una pista ciclabile lungo via Campagna. La superficie complessivamente interessata dai lavori è di circa 22.500 mq e l'intacco sul suolo sarà dovuto allo scavo di nuove fondazioni per l'ampliamento del fabbricato e soprattutto alla realizzazione di un sistema di raccolta di acque meteoriche tramite una rete di tubazioni e un vasto invaso (68x12 m) al di sotto delle nuove aree di parcheggio previste.

L'area in cui si colloca la variante al P.I. non è interessata da provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici né da vincoli paesaggistici ai sensi della parte III del suddetto codice relativi a zone di interesse archeologico (art. 142 comma 1 lettera m). Questa Soprintendenza rileva che il Rapporto Ambientale Preliminare non prende in considerazione l'aspetto archeologico; del resto, non sono noti, per quanto agli atti di questo Ufficio, rinvenimenti di interesse archeologico nelle immediate vicinanze dell'area di progetto.

Per i motivi suesposti, si ritiene possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura *de qua* nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Si chiede di comunicare a questo ufficio la data di inizio dei lavori con congruo anticipo, in modo da poter organizzare eventuali sopralluoghi del personale tecnico-scientifico;
2. in caso di rinvenimento di reperti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico nel corso dei lavori, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, come previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004.

- Parere ARPAV n.81624 del 26.08.16 assunto al prot. reg. al n.323923 del 26.08.16 che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota sopra richiamata (acquisita al prot. ARPAV N. 72364 del 25/07/16), pari oggetto, presa visione della documentazione resa disponibile in formato elettronico tramite il collegamento ivi indicato, si esprime per gli aspetti di competenza di questa Agenzia il seguente parere.

- 1) Le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo vengano eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.lgs. 152/2006, D.M. 161/2012, L. 98/2013 e s.m.i.);
- 2) I rifiuti provenienti da operazioni di demolizione e costruzione vengano gestiti conformemente alla normativa di riferimento (D.lgs 152/2006 e s.m.i., D.M. 05.02.1998 e s.m.i.)
- 3) Le superfici scoperte destinate a parcheggio e a viabilità interna dell'attività commerciale dovranno soddisfare i requisiti indicati all'art. 39 commi 3, 4, 5 e 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (Allegato A3 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i.) per le parti riguardanti rispettivamente il trattamento delle acque di prima pioggia e l'estensione delle superfici impermeabilizzate.
- 4) Nell'elaborato progettuale "*Studio di compatibilità idraulica e progetto dei dispositivi per il governo delle acque*" si dichiara che l'invaso di laminazione verrà realizzato interrato (per non sottrarre spazio alla superficie di parcheggio) con posa in opera di elementi modulari scatolari in calcestruzzo. Per tale soluzione dovrà essere garantita la tenuta idraulica delle congiunzioni dei suddetti manufatti prefabbricati.
- 5) Il sistema di illuminazione esterna dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore, in particolare della L.R. n. 17 del 07.08.2009.
- 6) Relativamente allo "*Studio Viabilistico*" compreso nel Rapporto Ambientale Preliminare (paragrafo 7.9 TRAFFICO) per la verifica dei flussi veicolari indotti sulla rete viaria esistente dal progetto prospettato, appare opportuno che quanto rilevato nella campagna di indagine condotta dallo studio Società Plan S.r.l. di Mantova vengano confrontato anche con i dati eventualmente disponibili presso gli Enti proprietari delle strade allo scopo di scongiurare possibili livelli di congestione. A maggior ragione, qualora preliminarmente alla realizzazione della struttura esistente fossero stati prodotti degli studi previsionali di impatto viabilistico, questi devono essere confrontati con la situazione attuale.



- Parere n.63084 del 21.09.16 assunto al prot. n.356027 del 21.09.16 della Provincia di Vicenza che di seguito si riporta:

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 285120 del 25/07/2016, con la presente si comunica che in relazione all'oggetto, presso l'ufficio del Settore Sviluppo Economico e servizi al territorio è pervenuta, a mezzo mail in data 19/09/2016, la comunicazione, di seguito riportata, del Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Vicenza:

"Relazione programmatica:

- a pag.2 si evidenzia la necessità di pianificare la trasformazione/riqualificazione del territorio, ma la variante di cui trattasi non prevede sostanzialmente significativi interventi migliorativi a favore della viabilità esistente a fronte dei nuovi insediamenti che contribuiranno a rendere ancora più critica una situazione viabilistica già particolarmente penalizzata, senza che a breve siano previsti con sufficiente certezza nuovi interventi viabilistici che potrebbero contribuire ad agevolarla, in primis il completamento della variante alla SP 246, per il quale non vi è allo stato attuale alcuna certezza in ordine al finanziamento né riguardo alla definizione della fase progettuale;

- la SP 246 viene giustamente definita "strada mercato" in considerazione del proliferare degli insediamenti commerciali, ma tale strada continua pur sempre a svolgere la funzione di strada di scorrimento per il collegamento dei centri abitati di tutta la valle dell'Agno, il che va in contrasto con le esigenze viabilistiche di un'utenza prettamente commerciale che si vuole invece favorire ulteriormente incrementando ed ingrandendo i poli di attrattività di tal genere;

- la prevista apertura al traffico della SPV comporterà con ogni probabilità un accentuazione delle problematiche viabilistiche già a carico della SP 246, che a pag.3 viene definita "strada urbana ad alta intensità di traffico" che si colloca in "una situazione che rischia di diventare sempre più caotica";

- si rileva una particolare criticità data dalla previsione di un ulteriore insediamento sul lato sud/ovest della SP 246 opposto a quello sul cui insiste il supermercato Tosano, la cui influenza sulla viabilità andrebbe analizzata assieme a quella oggetto della presente



- variante urbanistica, che non dovrebbe prescindere da tale analisi in quanto reciprocamente e complementariamente influenzante l'assetto viabilistico della SP 246;*
- *l'assestamento della funzione commerciale della SP 246 nell'ambito urbanistico di cui trattasi, può essere ammissibile solo a seguito della realizzazione della sua variante;*
 - *in più punti della relazione, la SP 246 viene erroneamente definita "strada statale" o SS 246 (ad es. a pag.3) mentre tale strada è dal 2001 divenuta strada provinciale quindi SP 246; è pertanto necessario correggere l'errata denominazione in tutti i punti degli elaborati di variante ove tale errore ricorra;*
 - *a pag.21 sono indicati gli accessi ma non le uscite;*

Analisi viabilistica

- *come anche detto a pag.8, via Campagna e via Giarrette costituiscono un itinerario alternativo alla SP 246 da e per il centro abitato di Cornedo ed andrebbero pertanto maggiormente utilizzate in alternativa alla SP 246 per accedere al centro commerciale e per uscirne;*
- *fintantoché non sia realizzato il completamento della variante alla SP 246, è necessario che vengano adottate delle soluzioni viabilistiche atte a rendere obbligatoriamente percorribili via Campagna e via Giarrette in alternativa alla SP 246 da un'adeguata quota parte dell'utenza dei centri commerciali che insistono su quest'ultima; a pag.10 si parla di una conformazione delle corsie che ben permette di smaltire il flusso di veicoli che percorre la strada provinciale, ma risulta invece che sussistano delle obiettive problematiche di ordine viabilistico lungo tale strada;*
- *il beneficio che sarà indotto dalla SPV al traffico, così come descritto a pag.56 riguarderà i tratti di SP 246 a sud del nuovo casello superstradale e non il tratto oggetto di valutazione;*
- *per non gravare ulteriormente sulla SP 246 sarebbe forse ipotizzabile di mantenere il nuovo parcheggio non collegato viabilisticamente con quello esistente, inducendo pertanto l'ulteriore traffico veicolare che lo riguarda ad utilizzare via Campagna per gli spostamenti da e per il centro abitato di Cornedo; sarebbe inoltre utile un collegamento viario diretto tra via Campagna e la rotatoria esistente poco più a nord lungo la SP 246, in corrispondenza dell'inizio del suo tratto di competenza comunale;*
- *il maggior afflusso da via Campagna dev'essere agevolato tramite appositi interventi sul tratto comunale della 246 che siano tali da incentivarne il raggiungimento (corsie di accumulo centrali, nuovo asse viario di collegamento tra via Campagna e la rotatoria all'inizio della tratta comunale della 246, ecc.);*
- *nella tav.2, il tratto di SP 102 che approccia da nord il centro abitato di Brogliano non è adeguatamente disegnato, in quanto privo del tratto di più recente realizzazione che si accosta al torrente evitando la parte centrale dell'abitato;*
- *si richiama comunque l'obbligo del rispetto delle norme e delle direttive vigenti nella realizzazione pratica di tutte le previsioni urbanistiche afferenti la viabilità, con riferimento in particolare alla funzionalità delle intersezioni."*

**VISTA LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE:**

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 125/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante al Piano degli Interventi, nel Comune di Cornedo Vicentino (VI).
Pratica n. 3289

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Michele Benetti, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 201959 del 23/05/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede le modalità di ampliamento della grande struttura di vendita esistente nella zona D2/36 attestata sulla S.P. 246 Valdagnese, all'interno di un'area di estensione di circa 2 ha, interessata dal progetto di realizzazione di un ampliamento del punto vendita esistente (4000 mq) e l'implementazione dell'area adibita a parcheggio (7701 mq);

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13420 - Aree in trasformazione", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della



direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante al Piano degli Interventi, nel Comune di Cornedo Vicentino (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a parco esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Cornedo Vicentino, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP;



VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 20 dicembre 2016.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante 1 al Piano degli Interventi nel Comune di Cornedo Vicentino in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione,:

- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- deve essere coordinato e verificato con il competente Ente gestore della viabilità, il sistema dei collegamenti viari, in considerazione degli accessi esistenti e di progetto;
- devono essere recepite le prescrizioni Vinca.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore di UO Commissioni VAS Vinca NUVV)
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine